







# Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014-2020¹

Il Comitato di Sorveglianza (in seguito "CdS") del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia

**Visto** il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**Visto** il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

**Visto** il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

**Visto** il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

**Visto** l'Accordo di Partenariato (AdP Italia) 2014-2020, approvato con Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

**Visto** il Programma Operativo FESR-FSE della Regione Puglia 2014-2020 (in seguito "POR") approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13 agosto 2015 e notificata in data 2 settembre 2015 di cui la Giunta regionale ha preso atto con proprio provvedimento n. 1735 del 6 ottobre 2015;

**Visto** il Piano di Rafforzamento Amministrativo (in seguito "PRA"), approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1134 del 26 maggio 2015 che rappresenta il principale strumento a servizio dell'amministrazione per migliorare e rafforzare la gestione del Programma Operativo;

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2017









**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014 avente ad oggetto "Programmazione 2014-2020. Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e le parti economico-sociali";

**Viste** le Deliberazioni nn. 1130 e 1131 del 26 maggio 2015 con le quali la Giunta Regionale ha nominato rispettivamente l'Autorità di Audit e l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE Puglia 2014-2020;

**Vista** la Deliberazione n. 2158 del 30 novembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;

**Vista** la Deliberazione n. 1712 del 22 novembre 2016 con la quale la Giunta Regionale ha modificato la composizione del Comitato di Sorveglianza;

**Vista** la nota n. 5910/2017 con la quale l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha comunicato che, ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive" le funzioni di coordinamento FSE, dal 1 gennaio 2017, sono transitate dalla ex Direzione Generale delle politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL

### ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO

avente ad oggetto la definizione del ruolo, dei compiti e delle regole di funzionamento nell'ambito del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia.

### Art. 1 (Composizione)

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o, in sua assenza, da un'Autorità da esso delegata (Art. 48, co. 5 Reg. UE 1303/2013).

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Puglia, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1303/2013, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del Regolamento delegato della Commissione n. 240/2014, dallo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia ed il Partenariato Economico e Sociale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014 nonché dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2158 del 30 novembre 2015, è composto da:

<u>Presidente:</u> il **Presidente della Regione Puglia** o suo delegato <u>Componenti con diritto di voto:</u>

- l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014-2020;









- un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
- un rappresentante dell'Agenzia per la Coesione territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- un rappresentante designato dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in qualità di soggetto titolare delle funzioni di promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
- un rappresentante designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- un rappresentante designato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.);
- un rappresentante designato dal **Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri**;
- un rappresentante per ciascuna delle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali:
  - > PON Ricerca e Innovazione
  - > PON Cultura e Sviluppo
  - > PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione
  - > PON Governance e Capacità istituzionale
  - > PON Città Metropolitane
  - > PON Imprese e Competitività
  - > PON Inclusione
  - > PON Infrastrutture e reti
  - > PON Iniziativa Occupazione Giovani
  - > PON Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento
  - > PON Legalità
- il Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per l'attuazione del Programma Operativo Regionale;
- i **Responsabili di Fondo FESR e FSE** del Programma Operativo Regionale;
- i Responsabili di Policy del Programma Operativo Regionale;
- la Consigliera di Parità regionale;
- il rappresentante dell'Ufficio Garante di genere regionale;
- l'Autorità Ambientale regionale in qualità di responsabile delle politiche ambientali in ambito regionale;
- l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale;
- il referente regionale del Programma Operativo Cooperazione Territoriale Europea;
- un rappresentante della delegazione regionale dell'ANCI;
- un rappresentante dell'UPI;
- un rappresentante delle "Autorità Urbane" di cui all'art. 7, c. 4, del Reg. (UE) 1301/2013;
- un rappresentante delle "Aree interne";
- un rappresentante dell'Autorità per la conservazione per la biodiversità e per la gestione della rete "Natura 2000";
- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;









#### Componenti con funzioni consultive:

- un rappresentante designato da ciascuna delle **organizzazioni sindacali** sottoscrittrici del Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni datoriali dell'industria e PMI sottoscrittrici del Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni datoriali del settore commercio e turismo sottoscrittrici del Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni del **sistema cooperativo** sottoscrittrici del Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni del **sistema artigianato** sottoscrittrici del Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni del **sistema agricolo** sottoscrittrici del Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
- un rappresentante designato da ciascun Organismo Intermedio;
- due rappresentanti delle ONG del Terzo settore, di cui uno delle ONG Ambiente;
- un rappresentante designato dall'ABI;
- un rappresentante designato dal sistema regionale universitario;
- un rappresentante del sistema delle Camere di Commercio regionale;
- l'Autorità di Audit del Programma;
- il **Responsabile dell'informazione e della comunicazione** del Programma.
- il Presidente del Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici nella Regione Puglia.

La Commissione Europea, attraverso un rappresentante della Direzione Generale Politica regionale e urbana (DG REGIO) ed un rappresentante della Direzione Generale della Direzione Generale Occupazione, affari sociali e inclusione (DG EMPL), partecipa ai lavori a titolo consultivo.

Le Amministrazioni/Organizzazioni/Associazioni designano i componenti del Comitato di Sorveglianza secondo procedure trasparenti (Art. 48, co. 1 Reg. UE 1303/2013) tenendo conto delle loro competenze e della capacità di partecipare attivamente ai lavori del Comitato. (Art. 2, co. 1, Reg. 240/2014)

La partecipazione al CdS è aperta ad altri rappresentanti della Commissione Europea, designati dalle Direzioni Generali interessate all'attuazione del Programma, ai rappresentanti eventualmente designati dalla Banca Europea degli Investimenti nonché ai responsabili degli Accordi di Programma Quadro qualora non coincidenti con i Responsabili di Policy/Azioni del Programma.

Ciascuno dei componenti può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

L'elenco dei componenti del CdS è pubblicato sul sito dedicato al Programma Operativo, nella Sezione riservata al Comitato di Sorveglianza. (Art. 48, co. 2, Reg. UE 1303/2013)









I componenti del CdS partecipano alle riunioni a titolo gratuito. Le spese di trasporto e soggiorno sono a carico delle Amministrazioni/Enti/Organismi/Associazioni di appartenenza. (Art. 11, lett g), Reg. 240/2014)

L'Autorità di Gestione provvede ad informare tempestivamente il CdS in caso di eventuali successive integrazioni e/o aggiornamenti dei componenti.

Possono partecipare alle riunioni del CdS, su invito del Presidente, esperti ed altre Amministrazioni/Organizzazioni/Associazioni coinvolte nell'utilizzo dei Fondi SIE.

### Art. 2 (Funzioni)

Il CdS svolge le funzioni indicate dagli artt. 49 e 110 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Il CdS valuta l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative. (Art. 49, co. 1, Reg. UE 1303/2013)

Il CdS esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione. (Art. 49, co. 2, Reg. UE 1303/2013)

Il CdS può formulare osservazioni all'Autorità di Gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il Comitato di Sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse. (Art. 49, co. 4, Reg. Ue 1303/2013)

In particolare il CdS esamina: (Art. 110, co. 1, Reg. UE 1303/2013)

- a) ogni aspetto che incide sui risultati del Programma Operativo;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del Piano di Valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
- d) l'esecuzione dei grandi progetti;
- e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;









- g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
- i) gli strumenti finanziari.

#### Il CdS esamina e approva: (Art. 110, co. 2, Reg. UE 1303/2013)

- a) il Regolamento interno ed eventuali modifiche dello stesso;
- b) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni ed eventuali modifiche;
- c) le relazioni di attuazione annuali e finali, prima della trasmissione alla Commissione Europea;
- d) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso;
- e) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- f) eventuali proposte di modifiche al Programma operativo presentate dall'Autorità di Gestione.

### Art. 3 (Convocazioni e riunioni)

Secondo le disposizioni comuni indicate all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il CdS si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente o di altra Autorità da esso delegata.

Il Comitato può riunirsi in caso di necessità, debitamente motivata, su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza semplice dei componenti d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma.

Le riunioni si svolgono presso la sede indicata nell'atto di convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto è presente all'inizio dei lavori.

I componenti del CdS sono tenuti a comunicare alla Segreteria Tecnica di cui al successivo art. 9, entro cinque giorni successivi alla data di trasmissione della convocazione di cui al successivo art. 4 comma 3, la propria partecipazione, o quella del proprio supplente, alla riunione del Comitato.

Su iniziativa del Presidente le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, centrali e della Commissione europea.

### Art. 4 (Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

Il Presidente del Comitato stabilisce l'Ordine del Giorno delle riunioni, valutando l'inserimento di eventuali questioni proposte per iscritto da uno o più componenti del Comitato.









In caso di urgenza debitamente motivata, il Presidente può far esaminare argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno.

I componenti del Comitato ricevono le convocazioni e l'Ordine del Giorno provvisorio dei lavori al più tardi tre settimane prima della riunione salvo eccezioni motivate.

L'Ordine del Giorno definitivo viene trasmesso per posta elettronica almeno due settimane prima della riunione.

Entro il medesimo termine (due settimane prima della riunione) i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato, ovvero ogni altro documento di lavoro, sono resi disponibili sul web, nella pagina relativa al Comitato di Sorveglianza del Programma (accessibile con *login* e *password* ai soli componenti del Comitato).

In casi di necessità, il Presidente può derogare ai termini di cui ai paragrafi precedenti.

In casi eccezionali e motivati il Presidente può disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

### Art. 5 (Deliberazioni)

Le deliberazioni del CdS sono assunte sulla base dei componenti del CdS con diritto di voto presenti alla riunione secondo la prassi del consenso.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Nei casi di cui al precedente articolo 4, comma 2, il voto è rinviato se uno dei componenti ne fa richiesta.

#### Art.6 (Verbali)

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato di cui al successivo art. 9, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

I verbali delle riunioni devono riportare, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.









L'approvazione del verbale avviene, su iniziativa del Presidente o di altra Autorità, secondo la procedura di consultazione scritta di cui al successivo art. 7 entro un mese dalla data di riunione del Comitato.

### Art. 7 (Procedura di consultazione scritta)

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare, anche per il tramite dell'Autorità di Gestione, una procedura di consultazione scritta del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente art.5, commi 2 e 3.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai componenti del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o entro cinque giorni lavorativi in caso di motivata urgenza.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso.

La deliberazione viene assunta secondo le modalità di cui al precedente art. 5, comma 1.

### Art. 8 (Trasmissione della documentazione)

La trasmissione di atti e documenti tra i componenti del CdS e la Segreteria Tecnica del Comitato è effettuata a mezzo posta elettronica e/o attraverso l'area riservata di cui al successivo comma 4.

E' fatto obbligo ai componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed ogni altro riferimento utile a favorire il flusso delle comunicazioni, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica è: XXXXXXX.\_L'indirizzo di posta elettronica certificata è: \_\_XXXXXX

Al fine di garantire la disponibilità di atti e documenti utili alla partecipazione alle attività di sorveglianza, è istituita, nell'ambito della sezione del sito dedicata al Comitato di Sorveglianza, un'area riservata ai componenti del Comitato.

L'accesso all'area riservata è garantita da login e password specifica per ogni riunione/attività del Comitato.









### Art. 9 (Segreteria Tecnica del Comitato)

Il Comitato, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di un'apposita Segreteria Tecnica, subordinata direttamente all'Autorità di Gestione del Programma, che la costituisce con proprio atto amministrativo.

La Segreteria è responsabile di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso. La Segreteria è responsabile dell'organizzazione dei lavori del Comitato, della preparazione e dell'invio della documentazione inerente i lavori, delle relazioni, degli ordini del giorno nonché della redazione dei verbali delle riunioni e delle procedure di consultazione scritta.

La Segreteria Tecnica è inoltre responsabile dell'aggiornamento della sezione del sito dedicata al Comitato di Sorveglianza.

La Segreteria Tecnica è autorizzata, su indicazione dell'Autorità di Gestione, ad interagire direttamente con i componenti del CdS al fine di facilitare le attività proprie del Comitato favorendo il raccordo con i Servizi dell'amministrazione regionale coinvolti nell'utilizzo dei fondi FESR e FSE.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'Asse 13 "Assistenza tecnica" del Programma Operativo nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in materia di ammissibilità delle spese.

#### Art. 10 (Disposizioni sul conflitto di interessi) (Art. 11, lett. f) Reg. 240/2014)

I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto coinvolti nella sorveglianza, valutazione e negli inviti a presentare proposte per operazioni cofinanziate dal FESR e/o dal FSE, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interesse.

I componenti del CdS depositano presso la Segreteria Tecnica del Comitato specifica dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità a svolgere il ruolo di componente del CdS obbligandosi a notificare tempestivamente qualsiasi variazione concernente stati, qualità personali o fatti oggetto di tale dichiarazione, tali da porli in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.









## Art. 11 (Obblighi in merito alla protezione dei dati e alla riservatezza) (Art. 12 Reg. 240/2014)

I componenti del Comitato sono obbligati alla protezione dei dati ed alla riservatezza delle informazioni relative alle attività di sorveglianza esercitate.

### Art. 12 (Trasparenza e comunicazione)

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente può disporre la diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, gli Ordini del Giorno e i verbali di sintesi delle riunioni saranno resi disponibili per la consultazione sul sito del Programma nella Sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza, a cura della Segreteria Tecnica del Comitato.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente del CdS e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione nel rispetto del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L'AdG sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, predisposta dal Responsabile della comunicazione del Programma, corredata eventualmente da idonei prodotti dimostrativi.

### Art. 13 (Norme attuative)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme del Reg. (UE) 1303/2013, le disposizioni dell'Accordo di Partenariato (AdP Italia), adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, del Programma Operativo FESR-FSE della Regione Puglia, approvato con decisione della Commissione C(2015) 5854 adottata in data 13 agosto 2015 e le altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.

### Art. 14 (Pubblicizzazione)

Il presente regolamento interno è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito ufficiale della Regione Puglia.